



Roma, addì 10 maggio 1969

VERBALE DI ACCORDO

tra

la Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini (Federvini)

e

la Filziat - CGIL

la Fulpia - CISL

la Uilia - UIL

si é stipulato il seguente accordo per il rinnovo dei c.c.n.l. 7/4/1967 per gli addetti alle aziende produttrici di vermouth, aperitivi, ecc. e per gli addetti alle aziende vinicole pure ed acetiere.

1) I minimi di paga e di stipendio in vigore al 31/3/1969 sono aumentati, a partire dal 1° maggio 1969, del 9% per il settore vinicolo e del 10% per il liquoristico; un ulteriore aumento del 2% sui minimi al 31/3/1969 sarà concesso per il settore vinicolo e dell'1% per il settore liquoristico a partire dall'1/5/1970.

2) Minori (operai, intermedi, impiegati).

Le percentuali di scarto esistenti al 31/3/1969 nei minimi tabellari vengono ridotte del 50% a partire dal 1° maggio 1969.

3) Per le ore lavorate dagli operai, intermedi ed impiegati tra gli orari contrattuali e l'orario legale di 48 ore settimanali, sarà corrisposta una maggiorazione del 26% per il settore vinicolo e del 31% per il settore liquoristico.

4) La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario effettuato oltre il limite legale di 48 ore settimanali viene elevata al 40%.

Agli effetti della corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario si considererà come tale quello effettuato oltre l'8^a ora giornaliera e la 48^a settimanale, salvo il caso di orari ripartiti in cinque giorni settimanali nel qual caso la maggiorazione verrà corrisposta per le ore eccedenti la 9^a giornaliera.

5) La distribuzione dell'orario settimanale sarà esaminata con la C.I..

6) Viene introdotta una categoria "prima super" operai con parametro 138: le parti concorderanno successivamente le mansioni che rientreranno tassativamente in tale categoria.

./.

7) In relazione a quanto previsto in contratto, la durata dell'orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata come segue:

- dal 1°/5/1969 : 44 ore
- dal 1°/5/1970 : 43 ore
- dal 1°/5/1971 : 42 ore

La predetta riduzione dell'orario verrà effettuata mediante riproporzionamento dei minimi tabellari in vigore al 31.3.1969 con le seguenti modalità:

1^ riduzione: Minimi al 31.3.1969 maggiorati del 9 o 10% x 45 ore
44

2^ riduzione: M. al 31.3.1969 maggiorati dell'11% x 45
43

3^ riduzione: M. al 31.3.1969 maggiorati dell'11% x 45
42

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza residua, si provvederà al riproporzionamento raggugiando la quota giornaliera a quota oraria con i seguenti divisori:

- 1^ riduzione : 7,333
- 2^ riduzione : 7,166
- 3^ riduzione : 7

Con la stessa gradualità la riduzione dell'orario settimanale di lavoro sarà applicata anche per gli intermedi e gli impiegati.

8) Premio speciale :

La misura del premio speciale previsto contrattualmente viene aumentata come segue :

- Vinicoli : ore 25 per l'anno 1969
ore 25 per l'anno 1970 e seguenti
- Liquoristi : ore 25 per l'anno 1969 e seguenti

9) Un'apposita commissione paritetica nazionale procederà alla verifica delle declaratorie nonché delle esemplificazioni previste negli attuali mansionari.

In caso di nuove mansioni, o di cumuli o di mansioni non esemplificate si farà ricorso alla procedura prevista dai c.c.n.l. per la determinazione dei premi di produzione.

10) Vengono istituiti Comitati paritetici aziendali incaricati di esaminare i problemi di igiene e sicurezza del lavoro. Detti Comitati saranno composti da 1 rappresentante effettivo ed un supplente in rappresentanza di ciascuna delle 3 organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e da altrettanti in rappresentanza della azienda.

./.

La designazione nominativa dei membri in rappresentanza dei lavoratori verrà fatta, tra i dipendenti dell'azienda, da ciascuna delle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali degli industriali.

11) Estensione delle norme di tutela previste per i membri di C.I. ai componenti dei Comitati di cui al punto 10) del presente Accordo ed all'art. 8 parte comune dei contratti in rinnovo, che vengono nominati per la durata del presente contratto.

12) La durata massima dell'apprendistato è fissata in tre anni; l'età massima di assunzione è fissata agli anni 19.

La retribuzione sarà commisurata a quella dell'operaio qualificato di pari età:

- fino a 6 mesi	80%
- da 7 - 24 mesi	85%
- da 25 a 36 mesi	90%

13) Ferie : Le ferie degli operai saranno aumentate di 3 gg. (24 ore); opportuni coordinamenti saranno effettuati per gli intermedî.

14) Durata : dall'1/5/1969 al 28/2/1972.

15) Restando inteso che per l'abolizione delle zone salariali e il conglobamento della contingenza si applica l'Accordo Interconfederale del 18/3/1969, i parametri per i migliori rispetto ai maggiori ed i coefficienti delle categorie per le rispettive qualifiche determinati con il presente Accordo rispetto ai contratti col presente rinnovati, saranno ricostruiti subito dopo l'operazione di conglobamento prendendo in riferimento il manovale comune base 100.

16) In sede di stesura dei c.c.n.l. si provvederà a concordare il testo di una nuova formula per la riscossione dei contributi sindacali.